

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Carla SECCHIERI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Celestina TINELLI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 27/10/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due e giorni quindici;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Antonino Gaziano;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo in parziale accoglimento del ricorso, la riduzione della sanzione in applicazione del principio del *favor rei*;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

L'Avv. [RICORRENTE], a seguito dei periodici controlli sull'assolvimento dell'obbligo formativo svolti dal COA di Bolzano, risultava non aver assolto tale obbligo per il triennio 2008/2010.

Il COA precedente, quindi, all'adunanza del 27.10.2017 deliberava l'apertura di procedimento disciplinare formulando il seguente capo di incolpazione:

“Violazione dell’art. 13, 1, 2 e 3 del canone, del Codice deontologico in relazione agli artt. 1 e 6 del Regolamento della Formazione Continua del Consiglio dell’Ordine di Bolzano adottato con delibera di data 25.5.2007 e successive modifiche, per non avere assolto l’obbligo formativo in maniera conforme a quanto prescritto dall’art. 9 di detto regolamento nel triennio 2008-2010”.

All'esito del procedimento disciplinare, veniva accertato il mancato adempimento dell'obbligo formativo e ritenute insussistenti le circostanze esimenti invocate dall'incolpato, il COA precedente irrogava all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due e giorni 15.

Con ricorso tempestivamente depositato in data 04.03.2015, l'odierno ricorrente insorge avverso la decisione del COA di Bolzano chiedendo, in via principale, previo riconoscimento dell'esimente della buona fede, l'annullamento della decisione impugnata ed in via subordinata l'applicazione della sanzione più lieve della censura o avvertimento.

Il ricorso, articolato in un unico motivo, riproduce sostanzialmente le argomentazioni formulate innanzi al COA di Bolzano secondo cui il mancato assolvimento degli obblighi formativi sarebbe dipeso dall'esigenza di seguire, da un punto di vista umano e professionale, la grave vicenda che ha interessato il collega di studio e dalla circostanza che, nel corso del triennio formativo, l'incolpato sarebbe stato impegnato nelle attività di ristrutturazione del nuovo studio e nel relativo trasloco.

Vi è da precisare, preliminarmente, che le censure articolate dal ricorrente contro la Decisione del COA di appartenenza non colgono nel segno ove si consideri che le circostanze giustificative della propria condotta, come ben argomentato dal COA di Bolzano, ovvero le vicende che avrebbero interessato il collega di studio dell'incolpato, si sono verificate nel 2011 e quindi in un momento successivo rispetto alla scadenza del triennio formativo 2008-2010.

DIRITTO

In via preliminare, è opportuno chiarire che la Corte di Cassazione (da ultimo con sentenza n. 3023/2015) ha precisato che l'art. 65 comma 5, della legge n. 247/12 deve essere pacificamente interpretato nel senso che "in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato".

E' necessario, quindi, procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico previgente con le previsioni corrispondenti del Nuovo Codice, al fine di verificare se siano mutati *in melius* l'inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio applicabile.

Si osserva, infatti, che l'incolpazione originaria è stata formulata con riferimento all'art. 13 CdF previgente, corrispondente all'attuale art. 9.

Si tratta, a ben vedere, di disposizioni che sono sprovviste di autonomo apparato sanzionatorio seppure, ai sensi dell'art. 20 del Codice, "la violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice".

La norma, quindi, che assume rilievo nella fattispecie sottoposta allo scrutinio di questo Consiglio Nazionale Forense, è ricavabile dall'art. 70, c. 6 del CdF attualmente vigente, il quale prevede che "l'avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi", sanzionando la relativa condotta con il richiamo (sanzione attenuata), o con l'avvertimento (sanzione edittale) ovvero con la sospensione fino a 2 mesi (sanzione aggravata), mentre la sanzione in concreto irrogata dal COA di Bolzano (sospensione di due mesi e 15 giorni) è comunque superiore a quella massima prevista dal citato art 70 c. 6.

In disparte il più mite regime sanzionatorio sopravvenuto con l'entrata in vigore del Nuovo Codice, di cui occorrerà comunque tenere conto ai fini del decidere, è opportuno precisare che l'illecito disciplinare addebitato all'odierno ricorrente riguarda fatti commessi sotto la vigenza del previgente art. 13, can. II del CdF che prevedeva il "dovere" deontologico dell'Avvocato di rispettare i programmi formativi, mentre l'art. 70, comma 6 del Nuovo Codice prescrive un vero e proprio "obbligo" di formazione, con la conseguenza che al momento del fatto deontologicamente rilevante non sussisteva una norma che imponeva in modo cogente l'attività formativa dell'Avvocato.

Ebbene, questo CNF ha avuto modo di pronunciarsi su di una fattispecie sostanzialmente analoga a quella di specie chiarendo che *"Per la violazione del dovere di aggiornamento*

professionale e di formazione continua (art. 15 ncdf, già art. 13 cdf prev.) non è tipizzata una sanzione, la quale deve pertanto essere adeguata e proporzionata alla violazione deontologica commessa tenendo presenti le peculiarità della fattispecie in esame e il comportamento complessivo dell'incolpato (nel caso di specie l'incolpato aveva acquisito 25 crediti formativi invece dei 50 previsti per il triennio 2008-2010. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione dell'avvertimento, in luogo della censura comminatagli dal Consiglio territoriale) (CNF, sent. del 2 maggio 2016, n. 97).

Tuttavia, non è revocabile in dubbio che l'avvocato sia comunque tenuto ad adempiere ai doveri formativi che sorgono dal momento stesso dell'iscrizione nell'albo e che non possono subire deroga alcuna in caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere la stessa materiale possibilità di acquisire i crediti formativi giacché, diversamente argomentando, tale onere finirebbe nel poter essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall'iscritto all'albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo ovvero attribuire una inammissibile discrezionalità al singolo iscritto nell'acquisizione dei crediti previsti (in questo senso, CNF sentenza n. 58 del 25 maggio 2018).

Nondimeno, se sotto il profilo della condotta deontologicamente rilevante non possono assumere efficacia esimente le censure formulate dall'incolpato, in quanto gli asseriti problemi di salute del collega ed il trasloco nel nuovo studio si palesano come circostanze obiettivamente non ostative allo svolgimento di qualche ore finalizzata alla formazione continua, sotto il profilo della graduazione della sanzione è parimenti indubbio che, anche in applicazione *in melius* del regime sanzionatorio oggi vigente nel Nuovo Codice e del mero "dovere formativo" disciplinato dalla previsione normativa di cui all'art. 13 del cdf previgente, il comportamento dell'incolpato non assume un disvalore deontologico tale da imporre l'irrogazione di una sanzione di natura sospensiva.

In conclusione la mancanza di un apparato sanzionatorio autonomo della fattispecie per cui è gravame e la necessità di adeguare e proporzionare la sanzione applicabile al comportamento complessivamente tenuto dall'incolpato, induce questo CNF a degradare la sanzione della sospensione in quella dell'avvertimento.

Tanto sopra premesso in fatto e ritenuto in diritto, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione.

P. Q. M .

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento del ricorso, applica la sanzione dell'avvertimento.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 27 settembre 2018;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 29 luglio 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria